



Rivalutazione

Tfr e crediti di lavoro aggiornati a giugno 2013

Sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2013 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato Istat del 12 luglio 2013, che ha stabilito in **107,1** l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2013 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Per il trattamento di fine rapporto si fornisce di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di giugno 2013:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Giugno	dal 15.06 al 14.07	107,1	0,563380	0,750	0,422535	1,172535

Per la rivalutazione dei crediti di lavoro consultare la tabella in allegato.

[Comunicato Istat del 12 luglio 2013](#)

[Tabella](#)

Bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni

On-line la procedura per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

ENEA è il soggetto al quale la legge ha affidato il compito di ricevere tutta la documentazione obbligatoria per usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.

Ecco come inviare la documentazione

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica

Con il DL n. 63/2013 il Governo ha prorogato l'eco-bonus per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico degli edifici per tutto il 2013, e ha introdotto alcune importanti novità, fra le quali la maggiorazione al 65% (dal 55% attuale) per la detrazione per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica degli immobili privati.

In estrema sintesi: viene prorogata di sei mesi, con scadenza fine anno 2013, l'agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, mentre per il risparmio energetico, che sale dal 55% al 65%, è prevista una doppia proroga:

- fino al 31 dicembre 2013, per le famiglie e i privati cittadini;
- fino al 30 giugno 2014, per i condomini.

Per l'invio telematico della documentazione, è pronto il sito <http://finanziaria2013.enea.it/>.

Ecco come inviare la documentazione.

Il portale informativo

ENEA da tempo gestisce un **portale informativo** dedicato all'efficienza energetica degli immobili

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, in cui l'utente può navigare agevolmente, scegliendo fra otto diverse sezioni.



Per il settimo anno consecutivo, ENEA ha messo *online* il sito dedicato per accedere alla procedura per la compilazione e l'invio della dichiarazione di detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, la cui entità, in seguito alla pubblicazione del DL 63/13, è salita al 65% delle spese sostenute.

Come inviare la documentazione

Il processo di inserimento delle pratiche di detrazione avviene in sequenza logica attraverso otto punti, schematizzati nella tabella che segue

Guida all'applicativo web 2013 per l'inserimento e l'invio telematico delle dichiarazioni
--

Registrazione	Possono registrarsi al sito		
	tecnici abilitati	 	
	amministratori di condominio	 	
	tutti gli altri utenti, anche non tecnici	In questo caso è prevista una dichiarazione semplificata relativa:	
		alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari	Allegato F
all'installazione di pannelli solari			
	alla sostituzione di impianti termici con lavori completati dopo il 15 agosto 2009	Allegato E	
Campi da completare			
Tipo di utente	Beneficiario		
	<ul style="list-style-type: none"> - Privato cittadino che ha pagato l'impianto e che beneficerà della detrazione - Amministratore di condomini con pochi beneficiari e senza ragione sociale - Persona non professionista che supporta il beneficiario nella compilazione della dichiarazione 		
	Intermediario		
	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore di grandi condomini - Società - Tecnico professionista che compila la dichiarazione per conto di un cliente o di un assistito 		
Altri dati	<ul style="list-style-type: none"> - Dati anagrafici - Dati telematici 		
Chiusura della registrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Inserire il codice alfanumerico richiesto - Accettare informativa <i>privacy</i> - Cliccare su registrati - Confermare cliccando sul link arrivato per e-mail, o seguendo la procedura guidata on-line, nel caso in cui non si sia ricevuta la mail 		
Accesso al sistema	<p>Digitare l'indirizzo e-mail (username) e la password nell'apposito riquadro posizionato nella <i>home page</i>.</p> <p>Effettuato l'accesso, sarà automaticamente avviata la procedura per la compilazione guidata di una richiesta di detrazione.</p>		

Inserimento dati	Beneficiario della detrazione	<p>Compilazione della scheda anagrafica della persona che intende usufruire della detrazione stessa.</p> <p>Occorre specificare la tipologia di beneficiario: persona fisica/giuridica o condominio. In base alla scelta effettuata dovrà essere compilata una specifica scheda anagrafica.</p>
	Immobili oggetto dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Ubicazione o dati catastali (in alternativa, il titolo di possesso) - Numero unità immobiliari - Anno di costruzione - Destinazione d'uso (generale e particolare) - Tipologia edilizia - Superficie utile
<p>A questo punto è possibile scegliere il tipo di intervento che è stato effettuato e il comma ad esso associato. Dalla scelta del comma dipenderanno il numero e il tipo di allegati da compilare.</p>		
Creazione di nuove pratiche di detrazione	<p>Procedura guidata per aggiungere o eliminare una pratica: il sistema memorizza automaticamente i dati inseriti nelle caselle.</p> <p>Il compilatore dovrà calcolare il risparmio energetico annuo per ogni intervento. Se erroneamente il risparmio assume un valore minore di 1 il sistema non accetterà tale risultato e sarà impossibile proseguire le operazioni in quanto si ritiene che l'intervento, per essere agevolabile, deve comunque conseguire un risparmio energetico.</p>	
 	Compilazione delle pratiche nel caso di due interventi sullo stesso immobile	

Compilazione degli allegati	A	La prima parte viene compilata automaticamente dal sistema, sulla base delle informazioni fornite in precedenza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'involucro edilizio 2. eventuali tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili 3. risultati della valutazione energetica 4. dati relativi al tecnico compilatore
	E	Le informazioni di cui bisogna disporre per completare l'allegato correttamente riguardano	<ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia dell'intervento; 2. totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico; 3. data inizio e ultimazione dei lavori (di collaudo)
	F	<p>È possibile compilare tale scheda informativa semplificata quando l'intervento di riqualificazione energetica riguarda soltanto la sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari e/o l'installazione di pannelli solari.</p> <p>Se la sostituzione degli infissi avviene contestualmente ad altre opere per le quali è richiesta la compilazione dell'allegato A, è possibile inserire tale intervento insieme agli altri nella stessa scheda informativa (che sarà quindi un allegato E in cui compariranno anche i dati sugli infissi).</p> <p>La detrazione fiscale per l'installazione dei pannelli solari può essere richiesta invece solo attraverso la compilazione e l'invio di un allegato F autonomo. Quindi se l'installazione dei pannelli solari avviene contestualmente ad altre opere, è in ogni caso richiesta una compilazione di un allegato F riferita esclusivamente ai pannelli solari.</p> <p>Per compilare la scheda informativa semplificata dell'intervento, occorre riempire i campi relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta anche per conto di altri 2. Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti 3. Combustibile utilizzato 4. Infissi 5. Costo totale dell'intervento di qualificazione energetica 6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione 7. Data Inizio dei Lavori 8. Data ultimazione dei Lavori (Collaudo) 9. Data compilazione 	
Verifica dei dati inseriti	 		
Invio on-line della documentazione	<p>Una volta inviata la dichiarazione sarà associata ad un codice alfanumerico, e sarà possibile procedere con la stampa della dichiarazione.</p> <p>La documentazione, una volta inviata correttamente, può essere modificata fino al 30 settembre 2013 direttamente dall'area personale.</p>		

Le spese effettuate per l'acquisto di pompe di calore e caldaie saranno detraibili: occorre infatti aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Copyright © - Riproduzione riservata

Indebito previdenziale e dolo del pensionato

La Sezione Lavoro consolida il proprio orientamento con riferimento alla nozione di dolo del pensionato rilevante per la formazione di un indebito previdenziale ripetibile, attribuendo rilevanza al silenzio del pensionato in ordine alla sopravvenienza di circostanze rilevanti per la perdita della prestazione.

di Francesco Buffa - Magistrato presso la Corte di Cassazione

In particolare, la sentenza in epigrafe afferma che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento, essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie, in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa), che integra un dolo negativo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta.

In precedenza, il medesimo principio era stato affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 14347 del 15/06/2010, che aveva, in applicazione del principio medesimo, ritenuto doloso il comportamento del lavoratore che nella richiesta di ricostruzione della pensione, abbia sbarrato la domanda, inserita nel prestampato, relativa alla circostanza dell'eventuale prestazione di lavoro all'estero o della pregressa residenza in territorio straniero.

Ancor prima il principio era in Cass. Sez. L, Sentenza n. 21019 del 08/10/2007, secondo la quale costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)

Copyright © - Riproduzione riservata

[Cassazione, sentenza 17/5/2013, n. 12097](#)

Armonizzati criteri e procedure

Rateazioni dei debiti contributivi, l'INPS fa chiarezza sulla disciplina

A seguito della soppressione di INPDAP e ENPALS, l'INPS al fine di razionalizzare l'organizzazione e le procedure ha provveduto ad armonizzare la disciplina dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi in fase amministrativa.

La Riforma Monti di dicembre 2011 ha disposto (art. 21) la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'Inps deve provvedere al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla confluenza dei predetti Enti operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

Nell'avviare il processo d'integrazione sopra richiamato, si è provveduto all'armonizzazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall'Inps.

Con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, il Presidente dell'Inps ha approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento (12 luglio 2013), costituisce l'unica fonte regolatrice della materia.

In sintesi:

Quadro normativo di riferimento:

a. art. 2, comma 11, d.l. n. 338/89, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, che ha definito la titolarità degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità;

b. art. 116, comma 17, della l. n. 388/2000, ha disciplinato la possibilità che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, autorizzi il prolungamento della durata della rateazione fino a 60 mesi.

In attuazione delle predette disposizioni normative, ciascun Istituto ha provveduto, nel tempo, a dettare la disciplina regolatrice e amministrativa per la definizione delle domande di pagamento rateale dei crediti di propria pertinenza.

Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013

Il nuovo Regolamento si pone quale unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps, per i quali non sia stato ancora formato l'Avviso di Addebito e sostituisce, abrogandole, tutte le precedenti disposizioni impartite sulla materia.

Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'Inps

Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un'unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

La domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta.

Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l'attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione.

La domanda può avere ad oggetto il debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o accertato dall'Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle Gestioni considerate.

Sono da intendersi in fase amministrativa

- i crediti dell'Inps per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l'Avviso di Addebito (di cui all'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010)
- i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 6, della Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si precisa, in particolare, che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

Al riguardo, si intendono *interamente* richiamate le disposizioni impartite dall'Istituto con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010 (paragrafo 3.) ai fini della verifica dell'avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.

Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.

Resta ferma, alla luce della richiamata disciplina, la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate,

Si rammenta infine che, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionata fino a 60 mensilità.

Procedimento di definizione delle domande:

Presentazione della domanda: si presenta una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrare dall'Inps attraverso i consueti canali telematici. Al riguardo, si rammenta che la trasmissione può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall'intermediario a ciò appositamente autorizzato.

Definizione estratto contributivo: il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della propria situazione debitoria.

Nel caso emergano situazioni di difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere in rateazione e l'importo del debito come sopra verificato, l'interessato dovrà provvedere a segnalare alla competente struttura dell'Istituto, anche tramite i suddetti canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la sistemazione dell'intera esposizione debitoria.

Definito così l'importo del debito, nella domanda dovrà essere indicato, sia l'importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

Il piano di ammortamento viene calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l'istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate.

Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come partite a credito dell'azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda.

Diversamente, saranno esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente, pur a fronte di quanto disposto dall'Istituto al paragrafo 3. della circolare n. 148 sopra richiamata, effettui, dopo l'emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

All'atto della domanda, infatti, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.

L'eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa.

Inoltre, le partite debitorie oggetto di rateazione potranno essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza solo successivamente all'emissione del piano di ammortamento, purché maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso.

In tal caso, essendo l'ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso.

Condizioni per l'accoglimento della domanda di pagamento in forma dilazionata

Atto di impegno ed elementi conoscitivi contenuti nella domanda: il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all'importo del debito oggetto di regolarizzazione.

Da tale ultima accettazione consegue l'ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L'accettazione del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell'importo indicato come prima rata del medesimo.

Da ciò discende che l'attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento.

Si precisa che, da tale momento, potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all'art. 5, comma 2 lett.a) del D.M. 24 ottobre 2007, tenuto conto che solo con l'attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata,

può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell'Istituto alla rateazione medesima.

Inoltre, il contribuente prenderà atto

- che la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo, da parte dell'Istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della notizia di reato ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

La soddisfazione del debito per contributi e somme aggiuntive per ciascuna Gestione interessata dalla predetta regolarizzazione avverrà imputando i versamenti delle rate accordate a partire dal periodo più remoto. Al riguardo, è stabilito che tale previsione sia espressamente dichiarata dal debitore nella domanda,

- che il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione,
- che (in tema di riduzione degli interessi di dilazione), nell'ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro, la riduzione del tasso da applicare, il credito costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versati verrà conguagliato sull'importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa.

Analogamente si opererà, qualora, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, venga accordata la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo.

Requisito di correntezza contributiva: possono essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all'ultimo periodo contributivo - mese/trimestre/rata in relazione alla specificità di ciascuna Gestione - scaduto alla data di presentazione della domanda stessa.

Il contribuente per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.

In relazione a ciò, il contribuente non potrà inserire nell'istanza di rateazione un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.

Il requisito di correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.

Rateazione breve e rateazione di periodi relativi ad esposizioni debitorie maturate nel corso di una precedente dilazione: il contribuente, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, potrà presentare alla sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (principale):

1) *domanda per accedere ad un apposito piano di "rateazione breve".*

L'Inps ha previsto la possibilità per il contribuente di accedere ad un apposito piano di "rateazione breve" di durata non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l'effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta.

Tale strumento potrà essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili.

E' stato altresì previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:

- tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva previsto.

In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della "rateazione breve".

Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “rateazione breve”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall'altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “rateazione breve”.

Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l'importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di “rateazione breve” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

La “rateazione breve”, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.

Si precisa che tale strumento potrà essere utilizzato dal contribuente – sulla base delle condizioni e dei limiti di durata specificati - per mantenere il requisito di correntezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese nella rateazione principale ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest'ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all'assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda andrà indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di “rateazione breve”.

Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante ricorso alla modalità di “rateazione breve”, gli importi ancora dovuti in conto della rateazione principale revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

2) domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.

E' stato espressamente previsto che la nuova domanda può essere accettata a condizione che vi sia stata l'integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate e ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione.

Definizione della domanda di rateazione ed emissione del piano di ammortamento

La definizione della domanda di rateazione, all'esito dell'istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l'emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione.

Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all'indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda.

Il Regolamento definisce le fasi di gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima per la conclusione del procedimento.

In relazione a ciò, il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, determinerà l'attivazione della rateazione costituendo lo stesso, come già evidenziato al paragrafo 5 sub 5.a, espressione della volontà del contribuente di accettazione del piano di ammortamento comunicato con le modalità su indicate.

Il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate.

Le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.

Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Sulle rate accordate con l'accoglimento dell'istanza sono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.

A tale riguardo, si richiama quanto illustrato negli ultimi due capoversi del paragrafo 5 sub 5.a della presente circolare, con riferimento all'ipotesi di intervenuto accoglimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'istanza di riduzione degli interessi di dilazione e alle modalità di utilizzo delle maggiori somme che a tale titolo risultino versate anteriormente al provvedimento di accoglimento.

Infine, il Regolamento ha stabilito

- che il credito, costituito dalla differenza tra la misura delle sanzioni calcolate alla data di emissione del piano di ammortamento e quella definita a seguito della concessione della riduzione, è riconosciuto a favore del contribuente. Tale somma sarà conguagliata sull'importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsata in caso di intervenuto pagamento della stessa,
- che l'imputazione dei versamenti effettuati in conto della rateazione avvenga a partire dal periodo più remoto.

Si evidenzia infine che i versamenti mensili delle rate accordate sono accettati dall'Inps a titolo di acconto sul credito oggetto di rateazione, lasciando salva la possibilità per l'Istituto di esperire ogni atto o azione idonei ad escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

Qualora all'esito dell'istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l'emissione del piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l'annullamento del piano emesso.

In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall'annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni riportate nel precedente paragrafo 6 *sub* 6.a, il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.

Gestione della domanda

La domanda di rateazione deve indicare l'importo complessivo del debito da rateizzare e quello ripartito per ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Inps ed interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Con successivo messaggio, l'Inps fornirà indicazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda a cui il contribuente dovrà attenersi. In tale occasione, qualora l'istanza interessi contestualmente più Gestioni, verranno fornite inoltre le indicazioni cui le singole strutture competenti, in relazione al credito oggetto di regolarizzazione, dovranno attenersi nelle more del completamento delle attività dirette alla realizzazione di archivi relazionali.

Provvedimento di revoca della rateazione

Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.

In tal senso, all'atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell'Istituto.

Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l'immediata revoca della dilazione accordata.

Si evidenzia, tuttavia, che il requisito della correntezza contributiva può essere mantenuto dal contribuente facendo ricorso allo strumento della "rateazione breve". L'Inps sottolinea la necessità che sia posta particolare attenzione nel controllo delle evidenze contabili nella fase successiva all'avvio del piano di "rateazione breve", al fine della puntuale adozione dei provvedimenti di revoca della rateazione principale e della "rateazione breve" conseguenti al mancato regolare versamento delle rate relative a quest'ultima.

Analogamente, si dovrà procedere all'immediata revoca della rateazione accordata laddove, attraverso il costante monitoraggio dei versamenti, successivi al primo e fino al limite massimo di 24 (36/60) rate, sia accertato contabilmente il mancato pagamento da parte del contribuente di due rate mensili consecutive, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente.

Il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, tenuto conto che l'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ai fini dell'emissione del Durc, ha stabilito che l'attestazione della regolarità

contributiva sussiste qualora, in caso di richiesta di pagamento in forma rateale, l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole, nel rinviare alle precisazioni fornite al precedente punto 5. *sub 5.a*, si sottolinea l'importanza della correttezza dell'azione amministrativa al fine di escludere che ogni ritardo possa rendere meno efficace la finalità che il legislatore ha inteso riconoscere nel sistema al documento medesimo.

Si precisa, infine, che i residui crediti oggetto della dilazione revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

Competenze decisionali

A decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, resta confermata, secondo una logica di ripartizione per importi, in capo ai Direttori provinciali, ai Direttori regionali e al Direttore Centrale Entrate, competente per Gestione.

In relazione a ciò, si riporta di seguito la prevista articolazione delle competenze.

Ai Direttori provinciali dell'Istituto è attribuito il potere di:

- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo di euro 500.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto importo;
- dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate.

Ai Direttori regionali dell'Istituto, è attribuito il potere di:

- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d'importo.

Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all'individuazione delle eventuali azioni correttive, compete il potere di:

- decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate nell'ambito degli importi di competenza.

Le sopra specificate competenze si estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle sanzioni civili in applicazione della già richiamata disciplina della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[INPS, circolare 12/7/2013, n. 108](#)

La sentenza della CTP di Rimini

Nuovo redditometro: valido anche per periodi d'imposta precedenti

Il nuovo redditometro è applicabile anche agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008. Una volta pubblicato da parte dell'Agenzia delle Entrate il software relativo ai nuovi indici redditometrici, il contribuente potrebbe ben far valere i nuovi parametri di calcolo per provare il proprio reddito effettivo, dimostrando, in tal modo, la scarsa precisione delle precedenti elaborazioni a base dell'eventuale rettifica operata dall'Erario.

Questo è il principio che si evince dalla sentenza n. 41 del 21 marzo 2013 della CTP di Rimini.

La decisione della Commissione tributaria provinciale trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, rideterminando sinteticamente il reddito di un contribuente, aveva rilevato uno scostamento superiore al quarto tra reddito dichiarato e reddito dallo stesso effettivamente posseduto.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Rimini avverso l'avviso di accertamento, rilevando che le risultanze dell'atto accertativo erano infondate, in quanto l'Ufficio aveva applicato la **vecchia versione del redditometro** in luogo di quella attualmente disponibile.

La Commissione accoglie il ricorso del contribuente, fondando la propria decisione sulla circostanza che il "vecchio" redditometro debba ormai essere considerato uno **strumento superato** che non tiene conto dei mutamenti sociali.

Una circostanza che è evidenziata anche nella relazione introduttiva al D.L. n. 78/2010 laddove, in merito alle modifiche degli indici posti a base del software redditometrico, precisa che "l'attuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi".

Pertanto, i giudici riminesi hanno concluso che il contribuente, una volta che sia divenuto disponibile il software relativo alla nuova metodologia di calcolo del reddito, può avvalersi dello stesso anche con riferimento agli **accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti** e ciò al fine di dimostrare la scarsa precisione delle rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria che si è avvalsa dei precedenti indici presuntivi di reddito.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Commissione tributaria provinciale Rimini, sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 41](#)

Iscritti alla Gestione Separata

Operazione Poseidone 2007, dietrofront dell'INPS

I professionisti interessati in un primo momento da accertamenti da parte dell'INPS stanno ora ricevendo dall'Istituto una comunicazione di annullamento, a seguito delle risultanze emerse da ulteriori accertamenti.

L'Inps informa le proprie strutture che, in conseguenza di ulteriori verifiche sui dati fiscali e contributivi relativi ai periodi di imposta 2007, si è provveduto ad annullare d'ufficio gli accertamenti aventi ad oggetto i professionisti che hanno pagato contribuzione presso una cassa professionale.

Si tratta di professionisti che hanno dichiarato un codice di attività generica o comunque non corrispondente a quella che identifica l'attività per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione in una delle casse previste dal D.lgs. n. 509 del 1994 e dal D.lgs. n. 103 del 1996.

L'Inps sta inviando ai professionisti interessati, tramite PEC o raccomandata RR emessa centralmente, la comunicazione dell'annullamento stesso. Si precisa che le operazioni d'invio delle lettere sono state completate.

Gli operatori di sede possono visualizzare l'annullamento della comunicazione accedendo da intranet > processi.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[INPS, messaggio 11/7/2013, n. 11228](#)

Sisma 2012

Accesso al finanziamento agevolato: aggiornato il modello

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012 potranno utilizzare per accedere al finanziamento dei pagamenti, senza sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013. Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2013.

Il nuovo modello di comunicazione per l'accesso al finanziamento previsto dall'art. 11, D.L. n. 174/2012, e le relative istruzioni, sono riportati nell'**Allegato A** del provvedimento. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono invece contenute nell'**Allegato B**.

La nuova modulistica sostituisce quella approvata con il precedente provvedimento direttoriale del 16 maggio 2013.

Il provvedimento le modifiche introdotte dal D.L. n. 43/2013 che (art. 6, comma 2) ha **prorogato** dal 15 giugno **al 31 ottobre 2013** il termine per la presentazione della documentazione necessaria per accedere al finanziamento agevolato.

Il successivo comma 3 ha, inoltre, previsto che il **finanziamento** può essere richiesto per il pagamento dei **tributi**, dei **contributi** e dei **premi dovuti dal 1° luglio al 15 novembre 2013**.

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6-*septies*, comma 1, lettera c), D.L. n. 43/2013 alla legge di Stabilità 2013, il nuovo modello è utilizzabile anche da parte dei soggetti, di cui all'art 1, comma 365, della stessa legge, che possono dimostrare di aver subito un **danno economico diretto** secondo le previsioni dell'art. 1, commi 365-373, legge n. 228/2012.

Il riferimento, in questo caso è ai **titolari di reddito d'impresa**, nonché agli **esercenti attività agricole** e ai **titolari di reddito di lavoro autonomo** aventi sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico, causato dai predetti eventi sismici.

La dimostrazione della sussistenza del "danno economico diretto", necessaria ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato, dovrà essere suffragata da **almeno due delle seguenti quattro condizioni**:

- a) una **contrazione del volume d'affari** nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011, superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza;
- b) l'utilizzo di strumenti di **sostegno al reddito** per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero l'aver proceduto ad una riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
- c) **riduzione** (di almeno il 20% rispetto alla media nazionale) dei **consumi per utenze** nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011, così come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
- d) l'aver subito una **contrazione superiore al 20%**, nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al medesimo periodo del 2011, dei costi variabili dei prodotti destinati alla vendita.

La nuova istanza di finanziamento dovrà essere presentata **entro il termine del 31 ottobre 2013**. I soggetti che avessero già presentato una precedente comunicazione, potranno presentare una nuova istanza, limitandosi a indicare gli ulteriori pagamenti per i quali si intende chiedere il finanziamento.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/07/2013, n. 85616/2013](#)

CNDCEC PO 129/2013

Per l'incompatibilità del commercialista rileva la "concreta gestione" dell'impresa

Per valutare l'esistenza di una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione è necessario guardare alla circostanza che alla partecipazione societaria detenuta dal professionista si accompagni un esercizio concreto dell'attività d'impresa. Diversamente, la detenzione di partecipazioni deve ritenersi compatibile laddove il professionista conservi la propria terzietà rispetto alla gestione.

Nel PO 129/2013 il CNDCEC si occupa del tema relativo all'eventuale incompatibilità con l'esercizio della professione derivante dalla partecipazione di un iscritto ad una società di elaborazione dati. In particolare, le ipotesi esaminate nel documento sono le seguenti:

- 1) il fatturato individuale dell'iscritto, socio non amministratore della società di servizi, non sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato a questi imputabile;
- 2) l'iscritto risulti essere socio di maggioranza e liquidatore della società di servizi;
- 3) l'iscritto risulti essere socio di maggioranza e preposto della medesima società.

Nella risposta fornita dal CNDCEC si osserva preliminarmente come il d.lgs. n. 139/2005, all'art. 4, comma 1, lett. c), disponga l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

In buona sostanza, ai fini dell'incompatibilità, osserva il CNDCEC, rileva "l'esercizio dell'attività d'impresa", intesa come la gestione dell'impresa stessa, ossia l'amministrazione effettuata ai soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio. Pertanto, come chiarito anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità, il mero status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, deve ritenersi compatibile laddove il professionista conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa.

Ciò premesso, in riferimento alla prima ipotesi individuata – vale a dire il caso di un iscritto che rivesta la qualifica di socio non amministratore della società, il cui fatturato individuale non sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato a questi imputabile – il PO chiarisce che l'incompatibilità non sussiste in quanto, come evidenziato, affinché si configuri esercizio di attività d'impresa per conto proprio non è sufficiente la mera titolarità di una partecipazione sociale che configuri un interesse economico prevalente, ma è necessario che a questa si accompagni la gestione dell'impresa.

Nella suddetta ipotesi, diversamente, l'incompatibilità potrà aversi solo qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione.

Con riferimento alla seconda ipotesi – iscritto socio e liquidatore della società di servizi – viene invece evidenziato come l'assunzione della suddetta carica da parte dell'iscritto è compatibile con l'esercizio della professione nel solo caso in cui la società non abbia adottato in alcun modo l'esercizio temporaneo dell'impresa e l'incarico sia svolto unicamente con finalità liquidatorie della società.

Infine, con riguardo alla terza ed ultima ipotesi – in cui l'iscritto risulti socio di maggioranza e preposto della società di servizi – viene rilevato come il c.d. instutore, che nel codice civile è indicato come figura ausiliaria dell'imprenditore, è di norma un dipendente con la qualifica di dirigente preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

Pertanto, alla luce di quanto precedentemente osservato, il CNDCEC ritiene che non sussista una situazione di incompatibilità se non laddove sia riscontrabile, in capo all'iscritto socio e preposto all'esercizio dell'impresa, un effettivo potere gestionale svolto per soddisfare un proprio interesse economico prevalente.

A cura della redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

SCADE IL ... 16 luglio 2013

Alla cassa per il bollo speciale sulle attività scudate

Entro il 16 luglio 2013 deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni, da parte delle banche italiane, delle SIM, delle SGR, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, delle società fiduciarie, degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico, di Poste italiane S.p.a., e stabili organizzazioni in Italia di banche e di

imprese di investimento non residenti.

Il D.L. n. 201/2011 ha previsto che le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale. L'imposta è dovuta nella misura del:

- 10 per mille per il 2011;

- 13,5 per mille per il 2012;

- **4 per mille per gli anni successivi.**

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle somme, con risoluzione n. 14/E/2012 è stato istituito il **codice tributo:**

- **8111** - Imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011.

Come chiarito con la circolare n. 29/E/2012, ai fini del versamento gli intermediari possano anche utilizzare l'**eccedenza di versamento dell'imposta straordinaria** versata per l'emersione delle attività detenute all'estero ai sensi dell'art. 13-bis, D.L. n. 78/2009, effettuandone la compensazione tramite modello F24.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Prestazioni di servizi radiotaxi con tecnologie digitali: l'aliquota Iva è ridotta

Le prestazioni di servizi radiotaxi rese mediante i moderni sistemi di comunicazione digitale rientrano nell'alveo applicativo della aliquota Iva agevolata del 4 per cento, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12 luglio 2013, n. 50, uniformandosi al parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo n. 0006614 del 11 aprile 2013).

di Elisa Manoni

Le moderne tecnologie digitali hanno consentito di perfezionare, velocizzare, rendere più affidabili e riservate le comunicazioni, anche quelle via radio, risparmiando risorse di banda e costi.

Per quanto riguarda il **servizio di radiotaxi**, questi strumenti hanno soppiantato le tecniche di comunicazione analogica basate sulla richiesta di un taxi che perveniva alla stazione radio centrale, da cui l'operatore la diffondeva via radio, con modalità *broadcast*, ovvero contemporaneamente, verso tutti i ricevitori posti in ascolto a bordo di ogni taxi in servizio.

Il servizio di radiotaxi viene effettuato, oggi, attraverso una **individuazione automatica**, da parte della centrale a cui l'utente invia la richiesta, della macchina più idonea, in funzione dello stato e della posizione comunicata, tra quelle libere, facendo ricorso a tecniche di selezione incentrate sulla propagazione di onde radio.

La ciclicità, senza soluzione di continuità, della richiesta inoltrata a ciascuna delle vetture, le quali automaticamente rispondono comunicando il proprio stato di libero/occupato e la propria posizione, è assimilabile a quella usuale in precedenza, basata sull'inoltro contemporaneo del messaggio a tutti i ricevitori, differendo solamente per una più efficiente utilizzazione grazie alla gestione di strumenti informatici in grado di coinvolgere selettivamente il solo autista idoneo.

Questa assimilazione, dal punto di vista tecnico, delle prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante **tecnologia digitale** a quelle effettuate tramite strumentazioni analogiche, consente di includerle nella nozione di "**prestazioni di radiodiffusioni circolari** relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa" di cui all'art. 5, comma 2°, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, per le quali, in virtù del numero 36 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972⁽¹⁾, si applica l'aliquota Iva ridotta del 4 per cento. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 50/E del 12 luglio 2013) alla richiesta di consulenza giuridica avanzata da più associazioni di categoria, perfettamente collimante con quanto dedotto dai richiedenti i quali, a loro volta, invocavano a proprio favore un parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Parere che si è dimostrato decisivo per la risoluzione del quesito non essendoci, come espressamente riconosciuto, precedenti giurisprudenziali specifici sul punto.

Il percorso seguito dall'Amministrazione Finanziaria, incentrato sulla possibilità di riscontrare punti di contatto tra le due metodologie, era l'unico esperibile, considerato che le norme agevolative (quale è quella di cui al numero 36 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972) possono essere interpretate solo in senso restrittivo per il loro carattere di specialità.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/07/2013, n. 50/E](#)

[Ministero sviluppo economico, parere 11/04/2013, prot. 0006614](#)

⁽¹⁾ Il quale si riferisce ai "canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103".

Fino al 31 dicembre

Riscossione dei contributi sindacali: stipulata convenzione INPS e F.I.A.C.A.

La riscossione dei contributi sindacale mediante trattenuta sulla pensione da destinare alla F.I.A.C.A. è stata regolata da una convenzione dalla medesima sottoscritta con l'Inps.

In data 4 giugno 2013 è stata sottoscritta dall'Inps una convenzione con la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, con validità fino al 31 dicembre 2013, per la disciplina della riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS.

L'ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[INPS, circolare 11/7/2013, n. 106](#)

Riscossione dei contributi sindacali

Convenzione fra INPS e A.L.P.A.I.

In base alla convenzione Inps-A.L.P.A.I. è stata regolata la riscossione dei contributi sulle pensioni dovuti dagli iscritti.

Sottoscritta dall'Inps con la A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani, una convenzione per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.

La convenzione individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo

obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS.

L'ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Inps, Circolare 11/7/2013, n. 107](#)

Relazione dei vertici di Banca Italia

Il credito e il finanziamento alle imprese

Riveste particolare interesse, in un momento di forte crisi economica, l'intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, alla conferenza "Reload banking. La banca del domani per un nuovo sviluppo dell'Italia".

di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista

Vediamo, quindi, di analizzare alcuni spunti della relazione ritenuti di rilievo per il mondo della finanza.

La relazione del Vice-Direttore, in materia di finanziamento alle imprese, afferma che le tensioni sul mercato del credito pongono nuovamente l'accento sulla principale debolezza del sistema finanziario italiano: vi è da sempre nel nostro sistema una eccessiva dipendenza delle imprese dal credito bancario e c'è insufficiente raccolta diretta di fondi sui mercati. La borsa azionaria è poco sviluppata anche rispetto ad altri sistemi incentrati sul ruolo delle banche. La scarsa articolazione dei mercati si riflette in una struttura finanziaria delle imprese caratterizzata da un indebitamento relativamente elevato e da un'alta quota di prestiti bancari sul complesso dei debiti; il peso degli altri strumenti finanziari è corrispondentemente molto basso.

La crisi sta mettendo a dura prova quel modello di finanziamento; il ridimensionamento dei volumi di attività riduce la capacità delle imprese di finanziare gli investimenti con risorse interne. La dipendenza dalle banche aggrava le tensioni provocate dalla forte restrizione dell'offerta di prestiti. In altri paesi il ricorso alle obbligazioni consente di controbilanciare la carenza di credito; la relazione evidenzia che in Italia questa possibilità è limitata a poche grandi imprese: dei 35 miliardi emessi nel 2012 sui mercati internazionali o mediante collocamenti privati, solo 320 milioni fanno capo ad aziende piccole e medie.

Lo scarso sviluppo della borsa

L'anomalia del nostro Paese è anche il limitato sviluppo della borsa; in Italia numerose aziende non quotate sono dotate dei requisiti dimensionali, patrimoniali e reddituali necessari per l'accesso al mercato. Tali imprese sono ostili ad aprirsi: la crescita dimensionale, l'accesso ai mercati comportano oneri in relazione alla maggiore visibilità agli occhi del fisco, delle autorità di controllo, degli azionisti di minoranza, in presenza di un carico impositivo eccessivamente gravoso, di norme amministrative pletoriche applicate con inefficienza, di scarsa flessibilità dei mercati dei beni e del lavoro.

Il basso numero di aziende quotate limita lo sviluppo di strumenti e servizi finanziari quali le obbligazioni o i prestiti sindacati: si tratta di tecniche di finanziamento assai poco utilizzate dalle imprese non quotate, per loro natura meno trasparenti e caratterizzate da un numero ristretto di soci. Le aziende italiane presenti in borsa ricorrono invece ai prestiti obbligazionari in misura analoga alle aziende quotate estere: una volta sostenuti i costi fissi legati alla quotazione, le nostre imprese si rivolgono agevolmente al mercato dei capitali.

Secondo la relazione del Vice-Direttore lo sviluppo del mercato borsistico estenderebbe l'articolazione dell'intero mercato dei capitali italiano, con effetti positivi sulla capacità delle imprese di finanziare investimenti a medio e a lungo termine.

Il credito non bancario

La relazione del Vice-Direttore evidenzia che la recente rimozione dei disincentivi fiscali all'emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie da parte di imprese non quotate ha avuto effetti sin qui limitati. I pochi collocamenti finora realizzati riguardano per lo più imprese di medie dimensioni e hanno in larga misura sostituito finanziamenti già esistenti. Oltre che la tradizionale resistenza ad accedere al mercato dei capitali, ciò potrebbe riflettere una conoscenza ancora limitata delle nuove opportunità da parte delle aziende minori.

Potrebbe anche essere che i collocamenti sarebbero in grado di aumentare nel tempo. Ma a frenare le emissioni contribuiscono le caratteristiche dei prestiti. Anche a regime, la contenuta dimensione dei potenziali prenditori tenderà a tradursi in collocamenti obbligazionari di basso valore unitario, poco liquidi, con rischi e rendimenti elevati. Si tratta di elementi che rendono le singole operazioni poco appetibili sia per gli investitori istituzionali, sia per gli stessi emittenti.

La relazione evidenzia che nei mesi più recenti, sulla spinta delle tensioni insorte nel mercato creditizio, anche nel nostro Paese sono state avviate o proposte numerose iniziative, basate soprattutto sullo strumento del fondo chiuso, per investire in obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti di imprese non quotate.

Certamente anche la cartolarizzazione consente di aggregare i crediti alle piccole imprese, contribuendo ad agevolarne il ricorso indiretto ai mercati; per le banche essa rappresenta un fondamentale strumento per smobilizzare parti dell'attivo e liberare risorse per nuovi prestiti.

Le banche di credito cooperativo

La relazione analizza anche il ruolo del cd. credito cooperativo: alle 394 banche di credito cooperativo italiane (BCC) e ai 3 istituti centrali di categoria fa capo il 10 per cento dei prestiti a famiglie e imprese, una quota superiore a quella del terzo gruppo bancario. Il ruolo del credito cooperativo è ancor più rilevante per le piccole imprese, con una quota di quasi il 20 per cento.

Il credito cooperativo ha conferito stabilità all'offerta di prestiti anche durante la recessione del 2008-09: grazie alla solidità patrimoniale e alla stabilità della raccolta, le BCC hanno potuto sostenere finanziariamente le imprese piccole e medie razzionate dalle banche maggiori. Negli anni più recenti la sfavorevole fase congiunturale e le tensioni dei mercati finanziari hanno però mutato questo scenario. Le BCC si trovano ora a un passaggio difficile. Nella seconda metà del 2011 la loro condizione di liquidità ha subito i contraccolpi della crisi; le tensioni si sono attenuate nel 2012 grazie agli interventi delle banche centrali, ai quali anche il credito cooperativo ha fatto ampio ricorso; ha contribuito il positivo andamento dei depositi. Nei mesi scorsi la dinamica degli impieghi si è progressivamente affievolita; è divenuta negativa all'inizio di quest'anno, anche per effetto di un irrigidimento delle condizioni di offerta.

Le banche del credito cooperativo attualmente, stanno registrando un deterioramento della qualità del credito.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ires

Status di Onlus e partecipazione di enti pubblici

La cancellazione di una Onlus dall'anagrafe delle Onlus non può essere disposta dall'Amministrazione finanziaria esclusivamente sulla base del fatto che la stessa sia partecipata da enti pubblici. Nello stesso senso si è espressa, infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 1 agosto 2011, n. 38.

La Suprema Corte afferma, inoltre, che non viola l'art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/1997 la previsione statutaria con cui la Onlus stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale ad un soggetto diverso da un'altra Onlus, ove lo stesso sia investito di finalità pubblica e sia previsto un vincolo di destinazione specifica.

di Pierfranco Turis

La sentenza n. 11148 del 10 maggio 2013 occupa la delicata tematica delle Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale introdotte nell'ordinamento tributario dal D.Lgs. n. 460 del 1997.

Come chiarito dall'allora Ministero delle Finanze circa "... la natura delle **organizzazioni non lucrative** di utilità sociale si precisa innanzitutto che le stesse – individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali – costituiscono un'autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori specifici tributi. Le disposizioni agevolative ... integrano e modificano le vigenti leggi d'imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei requisiti che qualificano le Onlus assume valenza generale nel sistema tributario"⁽¹⁾.

Disattendendo le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, ad avviso dei Giudici di legittimità troppo rigorose per rapporto alla ratio della disciplina agevolativa – pur avuto riguardo al principio generale giusta il quale le norme che accordano misure di beneficio fiscale devono essere interpretate ed applicate in modo tassativo e restrittivo –, la Suprema Corte ritiene che lo spirito del divieto contenuto nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460, cit., in relazione all'**intervento di enti pubblici nell'attività delle Onlus** deve essere inteso nel senso che laddove il regime di tutela delle prerogative di questa tipologia di enti sia adeguatamente attivato non sussiste ragione giuridica (né di ordine pratico) per l'esclusione assoluta dell'intervento pubblico.

Le censure sollevate dalla corte territoriale in relazione alla partecipazione pubblica al capitale dell'ente e la devoluzione statutaria ad altro ente pubblico, con specifica destinazione non possono pertanto essere condivise.

In tale contesto, vengono richiamate le precisazioni contenute nella circ. n. 38/E del 2011⁽²⁾; in detta sede, l'Amministrazione finanziaria ha indicato come il "... carattere non lucrativo dell'impresa sociale, unitamente all'obbligo, per la stessa, di svolgere l'attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una ONLUS, la **detenzione di partecipazioni in una organizzazione** che abbia assunto la qualifica di **impresa sociale**. Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS partecipante e non comporta l'elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle ONLUS atteso che, anche per l'impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività".

È dunque opinione della Corte che le specificazioni contenute nelle norme prima menzionate devono essere sottoposte ad un vaglio interpretativo maggiormente aderente al contenuto "sostanziale" del regime tributario di favore, con conseguente inammissibilità di un orientamento eccessivamente restrittivo che conduca, come nel caso di specie, addirittura alla cancellazione dall'anagrafe della Onlus.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 10/05/2013, n. 11148](#)

⁽¹⁾ Circ. n. 168/E-VI-13-93166 del 26 giugno 1998, Dir. AA.GG. e cont. trib., in banca dati "fisconline".

⁽²⁾ In banca dati "fisconline".

Doppie imposizioni

Convenzioni contro le doppie imposizioni: nuovi modelli per i rimborsi e per l'esonero dall'imposta

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 (n. 2013/84404) sono stati approvati i modelli, e le relative istruzioni, per la domanda di rimborso, esonero dall'imposta italiana o applicazione della più aliquota convenzionale, in forza dei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi stipulati dall'Italia con numerosi Paesi esteri, comunitari e non.

di Fabio Tullio Coaloa, Mario De Blasi

Nello specifico, tali modelli potranno essere utilizzati dai soggetti non residenti che percepiscono redditi di fonte italiana e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l'applicazione al fine di

poter beneficiare in alternativa del rimborso o esonero dall'imposta italiana oppure della ritenuta alla fonte, con la più favorevole aliquota convenzionale.

I nuovi modelli, contraddistinti dalle lettere **A**, **B**, **C** e **D**, potranno essere utilizzati rispettivamente in caso di pagamento a soggetti esteri di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie di reddito disciplinate dagli specifici articoli delle medesime Convenzioni bilaterali.

Approvati inoltre i Modelli **E** e **F** per l'applicazione delle direttive comunitarie n. 90/435/CEE (direttiva "madri e figlia") e n. 2003/49/CEE (direttiva "interessi e canoni").

Il modello **E**, con le relative istruzioni, previsto dall'articolo 27-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, norma italiana di recepimento della direttiva "madre-figlia", è destinato a esser utilizzato per chiedere per l'esenzione dell'imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società "figlia" italiana alla società "madre" o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tale modello è indirizzato ai soggetti esteri che ricevono i dividendi (o i redditi ad essi equiparati) purché posseggano i requisiti indicati nel comma 1, lettere da a) a d), dell'articolo 27-bis del d.P.R. n. 600/1973.

Quanto al modello **F**, con le relative istruzioni, applicativo della direttiva "interessi e canoni", esso va a sostituire, ai fini dell'aggiornamento e uniformità con gli altri modelli approvati con il presente provvedimento, lo schema di modello in precedenza approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/7077 del 15 gennaio 2008. Il nuovo modello verrà utilizzato dalle consociate estere per richiedere l'esenzione da imposta italiana sugli interessi e canoni corrisposti dalle società del gruppo residenti in Italia.

Da ultimo, il Provvedimento ha approvato il modello di attestato di residenza fiscale in Italia, con le relative istruzioni, che i soggetti residenti in Italia potranno presentare all'Amministrazione fiscale dello Stato estero, per fruire dell'esonero o della minor imposta estera in virtù dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con detto Stato. L'attestato di residenza fiscale, come si legge nel Provvedimento, può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Come si legge nel comunicato stampa, pubblicato nello stesso giorno, in caso di utilizzo dei modelli (A, B, C, D, E e F) ai fini del rimborso dall'imposta in precedenza assolta, il soggetto interessato dovrà provvedere all'invio del modello al Centro Operativo di Pescara, sede dell'Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. La presentazione, ricorda il comunicato, dovrà avvenire nel rispetto del termine di 48 mesi dalla data di assolvimento dell'imposta italiana. Nell'ottica di agevolare l'uso di tali modelli da parte dei soggetti esteri interessati, i modelli approvati sono stati redatti anche in lingua inglese e francese, oltre che italiana.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Agenzia delle Entrate, Prov. 10/07/2013, n. 84404](#)

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche

Riconoscimento di agevolazioni tributarie e termini per la formulazione dell'istanza di rimborso

Respingendo l'assunto dell'Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento interpretativo in materia di diritto del contribuente al rimborso e della decorrenza dei termini a' mente dell'art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992.

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle nuove iniziative produttive localizzate nei territori del Mezzogiorno, occorre distinguere tra il diritto all'agevolazione - che è originario e viene solo accertato, sulla base dell'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, dal provvedimento di esenzione - ed il diritto al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, che invece sorge dal suddetto provvedimento; il quale ultimo, pertanto, ha funzione dichiarativa in relazione al diritto all'esenzione e funzione costitutiva in relazione al diritto al rimborso.

Dal principio ora enunciato discende il corollario che, con riferimento al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è applicabile il termine di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973, (che si riferisce alle sole ipotesi in cui il pagamento non è dovuto per ragioni di fatto o giuridiche già esistenti al momento della sua effettuazione, e la cui brevità verrebbe irragionevolmente a comprimere o vanificare, per le caratteristiche proprie della fattispecie, l'esercizio del diritto al rimborso), né il termine previsto dall'art. 41, D.P.R. n. 602 del 1973, (che riguarda le sole eccedenze determinate da errori materiali o duplicazioni imputabili all'Ufficio), bensì il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale, concernente l'ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta. Detto termine biennale decorre dal momento della conclusione del procedimento di agevolazione, giacché è solo in tale momento che sorge il diritto del contribuente alla restituzione della differenza tra l'imposta versata nella misura ordinaria e quella dovuta per effetto dell'applicazione dei benefici fiscali.

Si propone il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 28/06/2013, n. 16328](#)

Processo tributario

Efficacia della notificazione degli atti impositivi: distinzione fra nullità ed inesistenza

La Suprema Corte richiama alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione degli atti tributari ed applicabilità del regime di sanatoria delle nullità ex art. 156 c.p.c..

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e dall'altro l'art. 60, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le "norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e ss., (salve le modifiche subito dopo indicate) e, quindi, dall'art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 03/07/2013, n. 16684](#)